

INFORTUNIO IN CANTIERE: quando il committente non risponde (e perché conta chi era la vittima)

Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9494 del 14 aprile 2026



UggettiMacCarone



Infortunio in cantiere: il committente paga sempre?

Quando l'infortunato è un **lavoratore subordinato** dell'appaltatore, il committente risponde ex art. 2087 c.c. se ha mantenuto la disponibilità dei luoghi o il coordinamento tecnico-organizzativo.

Ma se l'infortunato è un **imprenditore** o un socio della società appaltatrice, quel fondamento scompare e con esso la presunzione di responsabilità.

Su questo passaggio decisivo interviene **Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9494 del 14 aprile 2026**, ribaltando la decisione della Corte d'Appello e rimettendo in discussione uno schema applicativo che, nella prassi, viene spesso considerato automatico.

Come viene costruita la responsabilità nei primi due gradi di giudizio

- Il Tribunale di Ferrara mantiene un'impostazione restrittiva: riconosce la responsabilità dell'autore materiale dell'evento, ma esclude gli altri soggetti, ritenendo maturata la prescrizione.
- In appello, però, il ragionamento cambia: la Corte di Bologna amplia l'area della responsabilità e coinvolge anche il committente, applicando due principi ricorrenti nella prassi:

solidarietà tra responsabili:
se più soggetti concorrono a produrre lo stesso danno, rispondono tutti insieme

obbligo di sicurezza del committente ex art. 2087 c.c.:
siccome era titolare del cantiere teatro dell'infortunio mortale, doveva dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute del prestatore di lavoro.

È una costruzione che, nella pratica, si incontra molto spesso ed è proprio su questo schema che la Cassazione decide di intervenire a fronte del ricorso in cassazione presentato dal Committente.

I motivi di ricorso: dove si concentra la decisione

Il ricorso principale si muove su quattro punti :

- 1) **Prescrizione:** l'interruzione prodotta dalla costituzione di parte civile nel processo penale contro l'autore materiale non doveva estendersi anche al committente, rimasto estraneo a quel giudizio.
- 2) **Nesso causale:** la Corte d'Appello avrebbe affermato la responsabilità solidale senza individuare una concreta condotta colposa causalmente efficiente del committente.
- 3) **Applicazione dell'art. 2087 c.c. (il punto centrale):** la vittima non era un dipendente dell'appaltatore, ma socio della società appaltatrice, quindi un imprenditore. L'art. 2087 c.c. non poteva applicarsi.
- 4) **Manleva verso il coordinatore della sicurezza:** carenze del PSC e inadempimento del professionista avrebbero dovuto escludere la responsabilità del committente.

I motivi respinti: prescrizione, nesso causale, manleva

La Cassazione respinge i primi due motivi e il quarto. Ecco perché:

Sul primo motivo (prescrizione):

Quando più soggetti concorrono nella produzione di un unico evento dannoso, la diversità del titolo di responsabilità non esclude la solidarietà ex art. 2055 c.c. Da qui discende l'applicazione dell'art. 1310 c.c.: **l'interruzione della prescrizione nei confronti di uno dei coobbligati produce effetti anche verso gli altri**. Inoltre, l'INAIL in surroga fa valere lo stesso credito del danneggiato e può beneficiare degli atti interruttivi già compiuti.

Sul secondo motivo (nesso causale):

La censura si risolve in una **richiesta di rivalutazione del fatto**, non consentita in sede di legittimità. Il Giudice D'Appello aveva comunque accertato violazioni delle regole di sicurezza del cantiere e rilevato che il committente non aveva fornito la prova di aver adottato tutte le misure necessarie. La Cassazione non è un terzo grado di merito.

Sul quarto motivo (manleva):

La censura investe **valutazioni di fatto non riesaminabili in legittimità**. La Corte d'Appello aveva escluso che il coordinatore fosse stato informato dello scarico dei tubi nel giorno dell'evento.

Ma sul terzo motivo – l'applicazione dell'art. 2087 c.c. – la Cassazione accoglie e ribalta.

Art. 2087 c.c.: quando si applica davvero

Il terzo motivo è quello decisivo.

Il committente aveva contestato l'applicazione dell'art. 2087 c.c., sostenendo che la vittima non fosse un lavoratore subordinato, ma un imprenditore: era infatti socio della società appaltatrice.

La Cassazione accoglie la censura e chiarisce un principio fondamentale:

L'art. 2087 c.c. può estendersi anche al committente nell'ambito dell'appalto, ma solo quando si tratta di tutelare i dipendenti dell'appaltatore.

La sua funzione è infatti quella di proteggere la **posizione più debole del rapporto: il lavoratore subordinato.**

Nel caso concreto, però, questo presupposto mancava: **la vittima operava come imprenditore, all'interno di un rapporto tra pari.**

L'art. 2087 c.c. tutela chi è in posizione di dipendenza economica e organizzativa. Non si applica tra imprenditori.

L'errore della Corte d'Appello e le sue conseguenze

La Corte d'Appello aveva applicato correttamente un principio in astratto: il committente che mantiene la disponibilità del cantiere risponde per i lavoratori dell'appaltatore ex art. 2087 c.c.

Ma aveva esteso quel principio a una situazione che non rientrava nel suo ambito: **la vittima non era un lavoratore subordinato, ma un socio della società appaltatrice.**

Da questo errore era derivata l'affermazione della responsabilità del committente. La Cassazione interviene proprio su questo passaggio, affermando espressamente:

«l'operatività della regola di cui all'art. 2087 c.c., che prescrive un obbligo di tutela della posizione meno garantita sul piano economico sociale (quella del lavoratore subordinato), che non può ovviamente riscontrarsi – quanto meno, in quei termini – in un rapporto paritario tra imprenditori (sulla inapplicabilità dell'art. 2087 c.c. al lavoratore autonomo v. tra le altre, Cass. n. 933/1995; Cass. n. 7128/2003; Cass. civ. n. 16929/2025).»

Conseguenza: l'art. 2087 c.c. non è una clausola generale di sicurezza e non può essere utilizzato per fondare automaticamente la responsabilità nei rapporti tra imprenditori. La sentenza viene quindi cassata sul punto, con rinvio al giudice di merito.

Cosa cambia davvero (e perché conta per le imprese)

Questa sentenza **non esclude** la responsabilità del committente.

Esclude che possa essere affermata **automaticamente** invocando l'art. 2087 c.c. quando l'infortunato è un imprenditore.

Conseguenze operative:

- Se l'appaltatore lavora con dipendenti subordinati, l'art. 2087 c.c. continua ad applicarsi: il committente risponde se non dimostra di aver adottato tutte le misure necessarie.
- Se l'appaltatore è una società e l'infortunato è un socio o amministratore, la responsabilità del committente non è presunta: va dimostrata con prova di condotta colposa, violazione di norme specifiche, nesso causale.

In pratica: fuori dall'art. 2087 c.c., la responsabilità del committente non scompare, ma diventa molto più difficile da dimostrare, perché non opera più la "presunzione" derivante dall'obbligo di protezione del lavoratore subordinato.

Da quel momento, la responsabilità deve essere costruita caso per caso: condotta, colpa, nesso causale.

La lezione operativa per committenti e direzioni lavori

Prima di affidare un appalto, la domanda non è solo "chi è l'appaltatore più affidabile", ma: "Chi opererà materialmente in cantiere, e con quale qualifica giuridica?":

- Se l'appaltatore utilizza **dipendenti subordinati**, sei esposto alla responsabilità ex art. 2087 c.c.: devi dimostrare di aver adottato tutte le misure di sicurezza necessarie - coordinamento, DUVRI, vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori-.
- Se l'appaltatore è una **ditta individuale** o una **società di persone** e opera personalmente (socio/amministratore), la tua responsabilità come committente non è presunta: va dimostrata con prova di una tua condotta colposa specifica.

Quindi: *la due diligence* contrattuale deve includere anche la verifica dell'assetto organizzativo dell'appaltatore, non solo l'idoneità tecnico-professionale ex art. 26 d.lgs. 81/2008.

La qualifica giuridica di chi lavora in cantiere cambia l'onere probatorio in caso di infortunio.

Take-away

La responsabilità del committente non è automatica:
dipende dalla qualifica della vittima.

L'art. 2087 c.c. opera solo per i lavoratori subordinati:
non si estende ai rapporti tra imprenditori.

Verificare sempre chi opera materialmente in cantiere:
dipendenti dell'appaltatore, soci, amministratori, lavoratori autonomi → ciascuna figura innesca un regime di responsabilità diverso.

**La prima domanda non è "chi ha causato il danno",
ma "chi era la vittima, giuridicamente".**

Da lì in avanti, cambia tutto: onere probatorio, presunzioni, difese disponibili.

Per informazioni e approfondimenti



UggettiMaccarone
Via Sant'Orsola, 10/e - 24122 Bergamo
tel. 035.246545 - fax 035.246583

www.uggettimaccarone.it